

del 20 febbraio 2006

La vicedirigenza: il punto della situazione aggiornata a sabato 18 febbraio 2006 !

1) La norma attuale è la seguente.

D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 - **Articolo 17-bis - Vicedirigenza.** Comma 1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17. Comma 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l'equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall'articolo 27.

2) La proposta originaria di emendamento CONFEDIR/DIRPUBBLICA è la seguente. «Articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comma 2-ter. I vicedirigenti di cui all'articolo 17-bis costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a ciascuna area contrattuale; in attesa che l'ARAN individui le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, ed in deroga allo stesso articolo, alla contrattazione collettiva sono ammesse le confederazioni sindacali alle quali, in almeno 2 aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 1».

3) Così come formulata tale proposta è stata portata in Parlamento dai deputati Vincenzo Fragalà e Riccardo Migliori (vedi i testi riprodotti su LA MEZZA PAGINA del 31/01/2006).

4) A questo punto l'Ufficio legislativo del Dipartimento della Funzione Pubblica ha fatto presente alla CONFEDIR che se non cambia la dizione dell'articolo 17/bis, cui faceva riferimento la proposta CONFEDIR, permane lo stato di non operatività della nuova area.

A questo punto, sia DIRPUBBLICA, sia CONFEDIR, ben consapevoli dell'insorgenza di nuove problematiche connesse alla riscrittura attuale del 1° comma dell'articolo 17bis/165 per ciò che concerne le decorrenze giuridiche e le relazioni con il 2° comma del stesso articolo, al fine di dare un assetto istituzionale alla vicedirigenza hanno scritto di nuovo l'emendamento che poi è stato presentato dall'on. Fragalà. Ciò dopo aver tentato (invano) di operare una sola modifica, unificando nell'articolo 17bis, il 1° e il 2° comma (per evitare qualsiasi rischio).

Si è giunti, quindi, al seguente e nuovo testo.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis. - (Vicedirigenza). - **1.** Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito del comparto Ministeri è istituita un'apposita separata area contrattuale della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva, anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.»;

b) all'articolo 40, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ***«I vicedirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti.»;***

c) all'articolo 43, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Alla contrattazione collettiva nazionale dell'area separata della vicedirigenza l'ARAN ammette le organizzazioni sindacali che abbiano nell'area separata una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale».

2. In attesa che l'ARAN individui le organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 43, ed in deroga allo stesso articolo, alla contrattazione collettiva sono ammesse le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, comma 1. 16. 055. (nuova formulazione) Fragalà.

5) Da ultimo, il Governo, ha presentato un suo testo originale qui riprodotto.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis. - (Vicedirigenza). - **1.** Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ambito del comparto Ministeri è istituita un'apposita separata area contrattuale della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva, anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vicedirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.»;

b) all'articolo 40, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vicedirigenti costituiscono nell'ambito dei comparti di contrattazione collettiva nazionale un'apposita area separata di contrattazione»;

c) all'articolo 43, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Alla contrattazione collettiva nazionale dell'area separata della vicedirigenza l'ARAN ammette le organizzazioni sindacali che abbiano nell'area separata una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale.»;

c) all'articolo 43, il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva, ai sensi dei commi 1 e 1-bis, siano affiliate».

16. 0300. Governo.

Orbene,

1) la parte del secondo emendamento Fragalà che rivede la formulazione dell'articolo 17/bis del d.lgs 165, attualmente è stata confermata e segue la sorte della conversione in legge del decreto 4/06;

2) la norma transitoria che individua nelle Confederazioni gli attori negoziali (fino a che l'Aran non avrà individuato i sindacati maggiormente rappresentativi) non è ricompresa nell'emendamento governativo.

Questo fatto, se rende indiscussa la costituzione dell'area (non affidandola più alla contrattazione) e se consente l'emanazione del decreto di equiparazione di cui al 2° comma dell'articolo 17/bis (peraltro non necessario - a nostro giudizio - per le Agenzie Fiscali), ingessa l'operatività della stessa per almeno tre anni, il tempo occorrente per procedere all'individuazione dei sindacati maggiormente rappresentativi nell'area.

Per questo motivo e considerato il piccolo margine di tempo (la Camera dei Deputati è stata convocata per mercoledì 22 febbraio), si propone d'inviare a CONFEDIR (nel più breve tempo possibile) la lettera allegata per il Ministro Baccini affinché presenti alla Camera il testo completo elaborato da CONFEDIR e DIRPUBBLICA uniti, per la pronta operatività dell'area. La CONFEDIR, dopo aver raccolto tutte le richieste, che potranno essere trasmesse anche via e-mail (inserendo nome e cognome e ufficio di provenienza), le consegnerà con un solo atto al Ministro (senza, quindi, intasargli il protocollo. fatto questo che costituirebbe un quanto mai inopportuno atto di ostilità).

Infine, a causa proprio dell'incertezza che sovrasta questa complessa operazione è necessario riavviare la sottoscrizione per finanziare le cause pilota per il riconoscimento della qualifica di vicedirigente. A tal fine rammento che venerdì 3 marzo 2006, presso il Tribunale di Belluno, si avrà la seconda udienza. Per poter aprire almeno un nuovo fronte giudiziario, da parte di coloro che hanno esperito con DIRPUBBLICA il tentativo obbligatorio di conciliazione, è necessario reperire almeno altri 2.000,00 Euro; cosa facilmente realizzabile con un modestissimo contributo individuale degli iscritti e simpatizzanti. Tutti gli atti vengono periodicamente pubblicati sul nostro sito www.dirpubblica.it - link: "acquista un'azione per la vicedirigenza".

Lettera da inviare al Ministro Baccini **per il tramite della CONFEDIR**
(fax 06.68803688 – 06.68212106) o e-mail confedir@confedir.org -

ALL'ON. MARIO BACCINI - *Ministro della Funzione Pubblica - Roma -*

Il/La sottoscritto/a _____, funzionario di qualifica
_____ in servizio presso _____
_____ desidera ringraziarLa per l'attenzione posta nei confronti
dell'attuazione dell'area della Vicedirigenza.

Desidera, tuttavia, evidenziarLe che l'emendamento attualmente proposto dal Governo (di numero 16.0300) in occasione della conversione il legge del decreto sulla pubblica amministrazione **non consente di giungere alla definizione del contratto dei Vicedirigenti** in quanto l'ARAN non ha ancora individuato le organizzazioni rappresentative della Vicedirigenza e non potrà farlo, nel caso migliore, che per il contratto 2008-2009.

Il sottoscritto chiede, pertanto, di sostenere e far approvare **l'emendamento 16.055** a firma dell'on. Fragalà che, invece, consentirebbe all'ARAN di convocare il tavolo delle trattative.

Confidando nella condivisione degli obiettivi e, quindi, nell'accoglimento della richiesta, si inviano distinti saluti.

Luogo e data _____ firma _____

BREVISSIME

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Venerdì 17/02/2006 si è concluso l'incontro con l'ARAN, che riguardava l'esame della parte normativa del contratto dirigenti, area II. Il testo dei vari articoli, proposto dall'ARAN dopo le indicazioni delle varie OO.SS., riportava le integrazioni relative alla peculiarità dell'area PCM. L'ARAN ha proposto un calendario di incontri molto ravvicinati nel tempo, per poter concludere prima possibile (gli orari sono indicativi):

lunedì 20 alle ore 10.00 circa sarà discusso un testo sulla parte economica relativo al primo biennio;

mercoledì 22 alle ore 15.00 dovrebbe essere definito il trattamento normo-economico relativo sia alla parte normativa che alla parte retributiva del primo biennio;

martedì 28 alle ore 9.00 si aprirà - e pare che ci sia l'intenzione di chiuderlo - il 2° biennio economico;

lunedì 6 marzo alle ore 9.00 si dovrebbe chiudere la discussione di tutto (quadriennio normativo e due bienni economici) e magari anche firmare il contratto, altrimenti l'ARAN ha prospettato slittamenti notevoli a causa di impegni già in corso con le altre aree contrattuali.

Nella mattinata del 17/2 c'è stato un momento di discussione abbastanza accesa soprattutto per quanto riguarda l'attribuzione degli incarichi dirigenziali tanto che l'ARAN ha invitato i convenuti a presentare un testo emendato sulla base degli elementi emersi durante la riunione.

Infrastrutture e Trasporti.

Dopo l'esposto della DIRPUBBLICA al Ministro Baccini, partono le RSU cui parteciperà il nostro Sindacato.

Calabria.

Martedì 21 febbraio, alle ore 12.00, a Cosenza, presso i locali dell'Agenzia delle Entrate, il Segretario Generale, come a Milano la settimana scorsa, parteciperà ad una assemblea del Personale delle Pubbliche Amministrazioni per discutere, fra l'altro, dei sistemi di assegnazione degli incarichi dirigenziali.